



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina.

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. EUGENIO COLACICCO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 67 del 4 aprile 2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Itri che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Itri, 4 aprile 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Eugenio COLACICCO

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	14
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	16
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	18
La nota integrativa	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	25
Sanzioni amministrative da codice della strada	26
Proventi dei beni dell'ente	28
Proventi dei servizi pubblici	28
Canone unico patrimoniale	29
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	30
Spese di personale.....	30
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	32
Spese per acquisto beni e servizi.....	33
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	33
Fondo di riserva di competenza	36
Fondo di riserva di cassa.....	36
Fondi per spese potenziali.....	36
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	37
ORGANISMI PARTECIPATI	38
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	40
INDEBITAMENTO	42
DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO DI FORMAZIONE.....	44
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	45
CONCLUSIONI	46

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Eugenio Colacicco **revisore** con delibera dell'organo consiliare n. 50 del 30 dicembre 2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 1° aprile 2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 31 marzo 2022 con delibera n. 43, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 31 marzo 2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Itri registra una popolazione al 01.01.2021, di n 10.610 abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente **non è** strutturalmente deficitario.
- l'Ente **non è** in disavanzo.
- l'Ente **non è** in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare (*Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale*) ha approvato con delibera n. 29 del 31 maggio 2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 38 in data 31 maggio 2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	2.730.288,60
di cui:	
a) Fondi vincolati	403.546,97
b) Fondi accantonati	1.970.852,99
c) Fondi destinati ad investimento	75.367,05
d) Fondi liberi	
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	280.521,59

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2022-2024 sia data copertura.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	4.675.176,83	6.564.334,35	7.310.425,77
di cui cassa vincolata	1.085.267,70	911.241,58	1.692.713,27
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente, avendo ricostruito extra-contabilmente i vincoli di cassa e trasmessi opportunamente al tesoriere, **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	19.790,47	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	1.127.174,82	2.465.344,82	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	358.542,98	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	6.564.334,35	7.310.425,77		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.061.092,44	previsione di competenza previsione di cassa	5.862.109,51 7.671.297,16	6.064.687,18 8.125.779,62	6.218.192,18	6.208.306,18
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	42.022,39	previsione di competenza previsione di cassa	3.283.335,47 3.302.178,26	3.326.904,47 3.368.926,86	3.333.904,47	3.352.204,47
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	178.797,06	previsione di competenza previsione di cassa	1.627.864,97 1.815.541,36	1.999.550,00 1.878.347,06	1.564.550,00	1.564.550,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6.684.647,92	previsione di competenza previsione di cassa	34.005.246,15 26.818.686,01	20.949.200,80 26.520.848,72	54.256.161,80	20.558.664,80
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	813.463,68	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.197.337,15	650.000,00 1.463.463,68	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	172.817,56	previsione di competenza previsione di cassa	1.870.000,00 2.079.149,28	1.870.000,00 2.042.817,56	1.870.000,00	1.870.000,00
	TOTALE TITOLI	9.952.841,05	previsione di competenza previsione di cassa	46.648.556,10 42.884.189,22	35.510.342,45 44.050.183,50	67.242.808,45	33.553.725,45
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.952.841,05	previsione di competenza previsione di cassa	48.154.064,37 49.448.523,57	37.975.687,27 51.360.609,27	67.242.808,45	33.553.725,45

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.367.232,14	previsione di competenza	10.736.293,40	11.062.341,65	10.761.846,65	10.764.260,65
			di cui già impegnato*		1.045.780,14	57.427,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.413.563,60	14.759.911,06		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.667.880,55	previsione di competenza	35.302.770,97	24.144.345,62	54.335.961,80	20.638.464,80
			di cui già impegnato*		2.501.344,82	36000	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.465.344,82)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.580.909,32	30.454.862,57		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	650.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	650.000,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza	245.000,00	249.000,00	275.000,00	281.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	245.000,00	249.000,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	325.603,12	previsione di competenza	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.127.779,87	2.195.603,12		
	TOTALE TITOLI	12.360.715,81	previsione di competenza	48.154.064,37	37.975.687,27	67.242.808,45	33.553.725,45
			di cui già impegnato*		3.547.124,96	93.427,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	-2.465.344,82	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.367.252,79	48.309.376,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.360.715,81	previsione di competenza	48.154.064,37	37.975.687,27	67.242.808,45	33.553.725,45
			di cui già impegnato*		3.547.124,96	93.427,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	-2.465.344,82	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.367.252,79	48.309.376,75		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	2.730.288,43
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	1.146.965,29
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	12.879.600,65
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	11.996.632,01
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022	4.760.222,36
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	171.174,32
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	2.465.344,82
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	2.466.051,86

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	1.312.462,16
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	20.000,00
	Fondo contenzioso	510.137,62
	Altri accantonamenti	46.585,68
	B) Totale parte accantonata	1.889.185,46
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	157.577,36
	Vincoli derivanti da trasferimenti	129.236,83
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.900,00
	Altri vincoli	52.736,03
	C) Totale parte vincolata	343.450,22
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	56.155,01
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	177.261,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	2.465.344,82
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	2.465.344,82
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Con delibera n. 45 del 31 marzo 2022 la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui e la variazione degli stanziamenti del FPV. Proprio in riferimento al FPV di parte corrente, il revisore (verbale n. 65 del 25 marzo 2022) ha osservato che non risultano correttamente reimputate le somme di euro 10.408,02 riferite alle risorse variabili della contrattazione decentrata, riaccertate tra i residui passivi mentre avrebbero dovuto alimentare il FPV di parte corrente.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	7.310.425,77
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.125.779,62
2	Trasferimenti correnti	3.368.926,86
3	Entrate extratributarie	1.878.347,06
4	Entrate in conto capitale	26.520.848,72
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	650.000,00
6	Accensione prestiti	1.463.463,68
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.042.817,56
TOTALE TITOLI		44.050.183,50
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.360.609,27

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	14.759.911,06
2	Spese in conto capitale	30.454.862,57
3	Spese per incremento attività finanziarie	650.000,00
4	Rimborso di prestiti	249.000,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.195.603,12
TOTALE TITOLI		48.309.376,75
SALDO DI CASSA		3.051.232,52

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 1.692.713,27.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. L'importo della cassa vincolata è stato determinato con foglio elettronico extracontabile, che rileva il totale dei capitoli in entrata e spesa a destinazione vincolata con i relativi movimenti contabili.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		7.310.425,77	7.310.425,77	7.310.425,77
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.061.092,44	6.064.687,18	8.125.779,62	8.125.779,62
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	42.022,39	3.326.904,47	3.368.926,86	3.368.926,86
3	<i>Entrate extratributarie</i>	178.797,06	1.999.550,00	2.178.347,06	1.878.347,06
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	6.684.647,92	20.949.200,80	27.633.848,72	26.520.848,72
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	813.463,68	650.000,00	1.463.463,68	1.463.463,68
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	172.817,56	1.870.000,00	2.042.817,56	2.042.817,56
	TOTALE TITOLI	9.952.841,05	35.510.342,45	45.463.183,50	44.050.183,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.952.841,05	42.820.768,22	52.773.609,27	51.360.609,27

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	4.367.232,14	11.062.341,65	15.429.573,79	14.759.911,06
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	7.667.880,55	24.144.345,62	31.812.226,17	30.454.862,57
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		650.000,00	650.000,00	650.000,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		249.000,00	249.000,00	249.000,00
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	325.603,12	1.870.000,00	2.195.603,12	2.195.603,12
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.360.715,81	37.975.687,27	50.336.403,08	48.309.376,75
	SALDO DI CASSA				3.051.232,52

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione					
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.310.425,77			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.391.141,65 0,00	11.116.646,65 0,00	11.125.060,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.062.341,65 0,00 369.662,73	10761846,65 0,00 364.663,12	10764260,65 0,00 364.663,12
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		249.000,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			79.800,00	79.800,00	79.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		179.800,00	179.800,00	179.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

L'importo di euro 79.800,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da: euro 48.000,00 da entrate per sanzioni al c.d.s., la restante somma di euro 31.800,00 dalle entrate generiche di bilancio.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale

L'equilibrio finale è **pari** a zero.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

I proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Con verbale n. 4 del 20 maggio 2020 è stato rilasciato il parere sulla proposta di deliberazione di giunta comunale per la rinegoziazione di prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti S.p.A. (circ. n. 1300/2020).

La Giunta comunale, con delibera n. 38 del 21 maggio 2020 ha approvato l'autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti spa ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 denominato "Rilancio", all'art. 113 prevede che "In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID 19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione".

Pertanto, con la citata delibera di G.C. è stata disposta la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa dell'importo di euro 4.937.775,35 (ovvero euro 3.612.420,88 quota capitale residua ed euro 1.325.365,47 per quota interessi

Il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) accensioni di prestiti;*
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*

- c) *eventi calamitosi,*
- d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *investimenti diretti,*
- f) *contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs.118/2011)

Nel bilancio non sono indicate nei primi tre titoli entrate non ricorrenti così come nel titolo I delle spese quelle non ricorrenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **non riporta** tutte le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 42 del 31 marzo 2022.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 66 del 4 aprile 2022 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Ai fini dell'applicazione del PNRR, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 15 marzo 2022 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'Organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, approvato con **delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2022**.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato il parere con **verbale n 63 in data 8 marzo 2022** ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 31 marzo 2022 per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, il Comune di Itri ha stabilito che tutte le altre tariffe dei servizi locali, nonché le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone unico dei mercati - legge 160/2019, si intendono confermate nelle misure attualmente in vigore stabilite dai relativi atti deliberativi e che le altre aliquote di imposta e canone con le eventuali maggiori detrazioni, e limiti di reddito per i tributi locali si intendono anche esse confermate nella misura in vigore per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del **7 per mille**, senza alcuna soglia di esenzione e senza applicazione di aliquote per scaglioni di reddito.

Scaglione	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
unico	670.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00
Totale	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	2.043.759,06	2.120.680,00	2.104.185,00	2.094.299,00
Totale	2.043.759,06	2.120.680,00	2.104.185,00	2.094.299,00

Per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2022 la somma di euro 2.120.680, con un aumento di euro 76.921 rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **ha in corso** di approvazione il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363.

Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013). L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021 ha stabilito il nuovo termine del 30 aprile per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Termine che vale a regime, separando definitivamente l'approvazione della Tari da quella del bilancio di previsione.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il pagamento della TARI **non avviene** tramite il sistema **pagopa**.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2020	Residuo 2021	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI						
IMU	100.000,00	377.356,45	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	22.911,20	42.932,36	80.000,00	120.000,00	290.000,00	290.000,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	122.911,20	420.288,81	180.000,00	400.000,00	570.000,00	570.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Infatti, l'ente prevede di accantonare le somme inesigibili nel FCDE soltanto con riferimento all'accertamento delle imposte ICI/IMU senza nulla prevedere per gli accertamenti TARSU/TARI e altri tributi comunali.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	56.787,89	9.869,58	46.918,31
2021 (assestato o rendiconto)	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2022 (assestato o rendiconto)	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2023 (assestato o rendiconto)	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2024 (assestato o rendiconto)	300.000,00	100.000,00	200.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 cds	120.000,00	120.000,00	120.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 120.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Si segnala, anche in questo caso, la mancata previsione dell'accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in riferimento appunto alle entrate da sanzioni amministrative al codice della strada.

Con atto di Giunta n. 15 in data 24 febbraio 2022 la somma di euro 120.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 7.800,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 12.000,00.
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 48.000,00.

Totale introiti previsti da destinare al 50% per le finalità ex art. 208 CDS	QUOTA	FINALITÀ	IMPORTO DESTINATO	CAPITOLO DI SPESA	TOT.
€ 60.000,00	13,00%	Previdenza ed assistenza integrativa (art. 208, co. 4, lett. C) del D.Lgs. n. 285/1992)	€ 7.800,00	301/1	€ 7.800,00
€ 60.000,00	2,00%	Produttività, servizi serali/notturni, progetti, educazione stradale (art. 208, co. 4, lett. C) del D.Lgs. n. 285/1992)	€ 1.200,00	108/1	€ 1.200,00
€ 60.000,00	25,00%	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, acquisto/noleggio automezzi, attrezzature della polizia locale (art. 208, co. 4, lett. B) del D.Lgs. n. 285/1992)	€ 15.000,00	2301/1	€ 15.000,00
€ 60.000,00	25,00%	Manutenzione strade di proprietà dell'ente con le finalità di cui all'art. 208, co. 4, lett. C) del D.Lgs. n. 285/1992	€ 15.000,00	2005/1	€ 15.000,00
€ 60.000,00	30,00%	Interventi sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma segnaletica di strade di proprietà dell'ente (art. 208, co. 4, lett. A) del D.Lgs. n. 285/1992)	€ 18.000,00	2801/9	€ 18.000,00
€ 60.000,00	5,00%	Integrazione indennità di servizio esterno (art. 42 del titolo VI sez. Polizia Locale del CCDI (DGC nr. 124 del 11/10/2019) (art. 208, co. 4, lett. C) del D.Lgs. n. 285/1992)	€ 3.000,00	301/1	€ 3.000,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	216.000,00	255.921,78	84,40%
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	95.000,00	295.888,98	32,11%
Musei e pinacoteche	22.000,00	35.898,00	61,28%
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	30.000,00	92.900,00	32,29%
Parchimetri	65.000,00	25.000,00	260,00%
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti scolastici	14.500,00	89.613,53	16,18%
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	442.500,00	795.222,29	55,64%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato quantificato e quindi non risulta accantonato nel bilancio di previsione.

L'organo esecutivo con deliberazione GC n. 40 del 31 marzo 2022, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 55,64%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda, si consiglia all'ente di calcolare un adeguato accantonamento al FCDE.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di euro 153.000,00.

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico Patrimoniale	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il gettito stimato tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.1, comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
101	Redditi da lavoro dipendente	1.944.520,03	1.955.513,33	1.930.713,33	1.930.713,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	141.695,52	152.150,00	152.550,00	154.150,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.651.264,42	5.875.866,00	5.921.462,30	5.928.162,30
104	Trasferimenti correnti	2.123.085,86	1.935.880,83	1.910.680,83	1.910.680,83
105	Trasferimenti di tributi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	158.900,00	153.489,00	157.014,00	151.691,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	48.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
110	Altre spese correnti	618.827,57	898.442,49	598.426,19	597.863,19
	Totale	10.736.293,40	11.062.341,65	10.761.846,65	10.764.260,65

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad **euro 1.957.505,91**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Il Comune di Itri ha approvato il Piano del fabbisogno di personale 2022-2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 27 in data 15 marzo 2022, con parere del sottoscritto revisore, verbale n. 63 dell'8 marzo 2022.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia F.

Pertanto, seguendo l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del 27-4-2020), si riscontra la seguente situazione:

- fascia demografica dell'Ente (*fascia f*) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) = 10.700;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= € 1.914.158,52 (*per la fascia f*) è 27,0%;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= € 2.197.737,56 (*per la fascia f*) è 31,0%);
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato 2020 = € 1.699.675,77;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (esercizi 2018, 2019, 2020), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (esercizio 2020) = € 7.089.475,99;
- valore soglia risultante per l'Ente = 23,97%;
- l'**incremento teorico** massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad **euro 214.482,757** (dato dalla differenza tra il 27% della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati ovvero euro 1.914.158,52 e la spesa complessiva di tutto il personale di cui al rendiconto 2020 di euro 1.699.675,77);

Le disposizioni dell'art. 5 del richiamato D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio" prevedono che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la **spesa del personale registrata nel 2018**, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 2 del DPCM, per la **fascia f**):

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
16%	19%	21%	22%

- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nel rendiconto della gestione approvato esercizio 2018 **euro 1.695.783,45**;

- incremento teorico del 16% per l'anno **2021 euro 271.325,35**;
- incremento teorico del 19% per l'anno **2022 euro 322.198,86**;
- incremento teorico del 21% per l'anno **2023 euro 356.114,52**;
- incremento teorico del 22% per l'anno **2024 euro 373.072,36**;
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del già menzionato **valore soglia del 27 %**.

Inoltre, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le **facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020** in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione (comma 2 del richiamato art. 5 del DPCM 17 marzo 2020). **I resti assunzionali disponibili per il Comune di Itri sono di euro 590.985,43.**

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

Per l'attuazione del nuovo piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024, l'ente deve programmare una spesa complessiva per assunzioni a Tempo indeterminato pari ad un importo totale di **euro 83.196,73 per l'anno 2022, nonché assunzioni a tempo determinato (art. 110 Tuel) di euro 99.216,20 sempre per l'anno 2022**;

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 110 del Tuel è esclusa dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.957.505,91.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente si è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Il Comune di Itri ha adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizio per gli anni 2022-2023 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2022.

La L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente **abrogato**:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza pari al 20%** della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%** della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il **divieto di effettuare sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle **spese per missioni per un ammontare superiore al 50%** della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle **spese per formazione per un ammontare superiore al 50%** della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la **parziale regolarità** del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Infatti, come più volte richiamato nel presente parere, l'ente ha provveduto ad accantonare somme al FCDE in riferimento soltanto agli accertamenti per recupero evasione ICI-IMU, per il mancato

pagamento della TARI ordinaria e per l'incasso di somme derivanti dal taglio del bosco. Non sono stati previsti accantonamenti per il recupero evasione TARSU/TARI, per il mancato pagamento dei contributi per i servizi a domanda individuale, per le entrate da sanzioni amministrative al Cds, per le entrate relative ai diritti concessori in edilizia.

Per tali entrate per le quali l'ente non provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non è stata nemmeno data adeguata illustrazione in Nota integrativa al presente bilancio.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE) per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e **corrispondono** con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice, in particolare la media dei rapporti annui.

L'ente **si è** avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)
Accertamenti esercizio X

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Il Comune di Itri non si è avvalso di tale facoltà.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.064.687,18	360.413,02	360.413,02	0,00	5,94%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.326.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.999.550,00	9.249,71	9.249,71	0,00	0,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.949.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	32.990.342,45	369.662,73	369.662,73	0,00	1,12%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.391.141,65	369.662,73	369.662,73	0,00	3,25%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	21.599.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.218.192,18	355.413,52	355.413,52	0,00	5,72%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.333.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.564.550,00	9.249,60	9.249,60	0,00	0,59%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.256.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	65.372.808,45	364.663,12	364.663,12	0,00	0,56%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.116.646,65	364.663,12	364.663,12	0,00	3,28%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	54.256.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.208.306,18	355.413,52	355.413,52	0,00	5,72%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.352.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.564.550,00	9.249,60	0,00	-9.249,60	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.558.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	31.683.725,45	364.663,12	355.413,52	-9.249,60	1,12%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	11.125.060,65	364.663,12	355.413,52	-9.249,60	3,19%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	20.558.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro **33.234,62** pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2023 - euro **38.217,93** pari allo 0,35% delle spese correnti;

anno 2023 - euro **37.654,93** pari allo 0,35% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 **non ha stanziato** il fondo di riserva di cassa.

La consistenza del fondo di riserva di cassa **non rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL, **non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.**

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente, compreso l'esercizio in corso, essendo in esercizio provvisorio.

L'Ente **non ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali in quanto nel rendiconto dell'esercizio 2021 in corso di approvazione, risultano accantonate somme pari ad euro 510.137,62 stimate congrue rispetto al contenzioso in essere.

Voce col.	Risorse ACCANTONATE nel Risultato di amministrazione 2021 Legenda allegato a1) al Bilancio
A	Risorse accantonate al 01.01.2021
B	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)
C	Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021
D	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2021 (con segno +/-)
E	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 (A+B+C+D)
F	Risorse accantonate presunte al 31.12.2021 applicate al bilancio 2022 (primo esercizio del bilancio di previsione)

Voce col.	F.do anticipazione liquidità	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Altri accantonamenti	Totale
A	0,00	20.000,00	348.137,62	1.595.687,42	0,00	1.963.825,04
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	162.000,00	435.499,94	46.585,68	644.085,62
D	0,00	0,00	0,00	-718.725,20	0,00	-718.725,20
E	0,00	20.000,00	510.137,62	1.312.462,16	46.585,68	1.889.185,46
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2021 **non rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto è **soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Già con la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 febbraio 2022 l'ente ha provveduto a calcolare la percentuale del 2% da applicare alla somma di euro 2.306.784,00 riferita alle spese rettifiche per acquisti di beni e servizi.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione è stato ricalcolato definitivamente il debito al 31 dicembre 2021 per acquisto di beni e servizi.

Pertanto, l'ente nella missione 20, programma 3 **ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali per l'importo di euro 52.445,14.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente.

Infatti, con verbale n. 60 del 28 gennaio 2022, è stata effettuata una verifica preliminare di controllo di regolarità amministrativa e contabile dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati a fine anno 2021, riferita ai due esercizi precedenti.

L'articolo 9 del DI 152/2021, al secondo comma, è intervenuto sulla disciplina del rispetto dei tempi di pagamento prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche, per gli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.

Considerato, quindi, che dal mese di gennaio 2022 lo stock del debito e la relativa comunicazione non transiteranno più all'interno della Piattaforma Crediti Commerciali, ma solo attraverso la nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RgS, il Comune di Itri ha aggiornato la scheda dello stock del debito dell'anno 2021 calcolato dalla piattaforma PCC (aggiornata al 28 gennaio 2022), **riportando il debito commerciale residuo del Comune di Itri sulla base dei propri dati contabili risultati pari a euro 230.470,02.**

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	perdita/diff.valore e costo produzione 2020	Quota ente	Fondo
Azienda farmaceutica Itri S.p.A.	28.446,00	35%	€ 10.000,00
TOTALE	28.446,00	35%	10.000,00

[Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in considerazione degli effetti dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.]

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 20 dicembre 2021, con proprio provvedimento motivato – deliberazione di Consiglio comunale n. 32, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31.12.2021 sono:

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
Azienda farmaceutica Itri s.p.a.	516.400,00	180.740,00	35,000000 %
Acqualatina s.p.a.	23.661.563,00	203.777,00	0,861215 %
Totale		384.517,00	

Denominazione	Azienda farmaceutica Itri s.p.a.
Soggetto giuridico	Società
Natura legame	Partecipata
Collocaz. nell'Attivo	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione di una farmacia comunale

Denominazione	Acqualatina s.p.a.
Soggetto giuridico	Società
Natura legame	Partecipata
Collocaz. nell'Attivo	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione del sistema idrico della provincia di Latina

Garanzie rilasciate

Non ricorre la fattispecie.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO <i>(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾</i>

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.465.344,82	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	22.249.200,80	54.256.161,80	20.558.664,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	650.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	179.800,00	179.800,00	179.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	24.144.345,62 0,00	54.335.961,80 0,00	20.638.464,80 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti

I principali investimenti programmati per gli anni 2022-2024 rilevati in bilancio nella spesa sono riportati nella seguente tabella:

Elenco dei principali investimenti previsti	Investimenti		
	2022	2023	2024
Manut straord difesa suolo-torrente paretola rio d'Itri	245.152,00	754.848,00	2.000.000,00
Messa in sicurezza acc. cimitero e staz ferroviaria	296.919,00	1.203.081,00	2.000.000,00
Messa in sic viabilità regimet acque riq. strade balbo - V.	245.152,00	1.654.848,00	1.000.000,00
Mitigaz. rischio idrog. Campiglioni	118.165,00	2.981.835,00	0,00
Risan torrente Loc. Comignano	363.850,00	3.136.150,00	0,00
Sistem idraul Loc campiglioni	0,00	12.000.000,00	0,00
Rigenetazione Urb. comprensorio Itri MSB Sonnino	500.000,00	4.500.000,00	0,00
Realizzaz. Nuovo polo scolastico	8.000.000,00	0,00	0,00
Risanamneto corso d'acqua Rio Itri torrente pontone	10.175.856,53	0,00	0,00
Totale	19.945.094,53	26.230.762,00	5.000.000,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento sono accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	4.892.554,50	5.342.762,14	5.099.000,91	5.500.000,91	5.225.000,91
Nuovi prestiti (+)	460.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	9.792,36	245.000,00	249.000,00	275.000,00	281.000,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	1.238,77	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	5.342.762,14	5.099.000,91	5.500.000,91	5.225.000,91	4.944.000,91
Nr. Abitanti al 31/12	10.702	10.702	10.610	10.610	10.610
Debito medio per abitante	499,23	476,45	518,38	492,46	465,98

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'importo di euro 1.238,77 è riferito alla quota capitale dei mutui Mef rinegoziati nel corso dell'esercizio 2020, di cui è stato disposto soltanto il differimento del pagamento di un anno. Mentre, la CDP non considera tale quota di debito facendo risultare quindi un residuo debito inferiore a quanto correttamente contabilizzato dall'ente.

RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020)

Il Comune di Itri nel corso dell'esercizio 2020 ha rinegoziato i mutui esistenti con la CdP.

In relazione alla coerenza, congruità ed attendibilità contabile dell'operazione, con parere di questo Organo di revisione n. 4 rilasciato in data 20 maggio 2020 è stato osservato quanto di seguito riportato.

L'operazione risulta complessivamente rispondente al requisito di convenienza economica, in quanto il valore attuale dell'operazione post-rinegoziazione risulta inferiore al valore attuale dell'operazione ante-rinegoziazione.

La riduzione dello stanziamento delle quote capitali dei mutui pari ad euro 211.757,69 nel Bilancio di previsione 2020 – 2022 annualità 2020 è risultata necessaria al fine di garantire il mantenimento degli interventi essenziali per la collettività locale, in un momento di oggettiva difficoltà del tessuto economico e produttivo, che richiede di valorizzare la funzione sociale del Comune, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	232.771,00	158.900,00	157.039,00	151.690,00	151.691,00
Quota capitale	9.800,00	245.000,00	249.000,00	275.000,00	281.000,00
Totale fine anno	242.571,00	403.900,00	406.039,00	426.690,00	432.691,00

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	232.771,00	158.900,00	157.039,00	151.690,00	151.691,00
entrate correnti	7.086.136,38	7.213.085,09	7.965.329,21	7.965.329,21	7.965.329,21
% su entrate correnti	3,28%	2,20%	1,97%	1,90%	1,90%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO DI FORMAZIONE

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno.

Le casistiche sono varie, come l'esito di **sentenze esecutive**, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con **apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio**, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa.

Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	Importo
Sentenze	280.000,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	280.000,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Causa Petrillo Matteo c/comune di Itri con rivalsa Generali - ASL

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Mentre non risultano congrue le previsioni riferite a:

- **quantificazione delle entrate da sanzioni al cds, in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti;**
- **modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;**
- **valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata**
- **quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;**

Pertanto, si suggerisce di adottare atti d'indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;

Inoltre, è necessaria una più accurata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, per evitare che le spese esigibili nel corso dell'esercizio vengano finanziate con entrate non disponibili.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge. Mentre particolare attenzione deve essere posta agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa,

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE